

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARZIALE	Presidente
(CO) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) LEPROUX	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) OLIVIERI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FERRO LUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore DE CAROLIS BRUNO

Nella seduta del 20/12/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente, attiva nel settore dell'edilizia, riferisce di aver contratto un finanziamento di euro 101.150,00 per l'acquisto di un'autovettura aziendale, stipulato con l'intermediario resistente nel giugno 2008. Fa presente che a causa del ritardo nel pagamento di n. 5 rate (da luglio a novembre 2012) l'intermediario convenuto avrebbe segnalato la sua posizione come "sofferenza" nella Centrale dei Rischi (rilevazione al 03.07.2013), senza che le sia stato notificato alcun preavviso.

La società ricorrente veniva a conoscenza della circostanza, in quanto si vedeva bloccare le linee di credito concesse da altre banche, necessarie all'esercizio dell'attività (in particolare, la revoca dei fidi in fase di rinnovo, il rientro e/o la trasformazione dei crediti in essere da chirografari in ipotecari).

Pertanto, con reclamo del 10.07.2013 contestava la legittimità della segnalazione in quanto asseritamente effettuata senza giustificato motivo, sottolineando l'incidenza del tutto marginale del debito residuo segnalato (euro 12.179,00) rispetto a quanto già in gran parte rimborsato ed evidenziando le gravi conseguenze che ne sono derivate sulla situazione creditizia della società, essenziale per lo svolgimento dell'attività propria dell'oggetto sociale.

A tale riguardo, precisa di avere un'esposizione complessiva nei confronti di vari intermediari per circa tre milioni di euro e che la contestata segnalazione a sofferenza ha provocato un allarme nelle banche interessate, con conseguente restrizione del credito. Con la lettera di contestazione, richiamata nel ricorso, si rappresenta la disponibilità a saldare il debito, purché sia indicato da parte dell'intermediario quale è il soggetto attualmente legittimato a ricevere il pagamento, considerata l'avvenuta cessione del credito ad altro soggetto. Domanda quindi la cancellazione o almeno la rettifica della segnalazione nella Centrale dei rischi, attraverso la modifica della classificazione da "sofferenza" a "incaglio/sconfino" ed eventualmente la sospensione della visibilità anche presso i Sistemi di informazione creditizi privati.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario conferma di aver stipulato, nel giugno 2008, con la società ricorrente un contratto di finanziamento di euro 101.150,00, da rimborsarsi in n.60 rate da euro 2.014,84 ciascuna, garantito da fideiussione dell'amministratore unico. Ciò premesso, rileva che il rapporto in questione è stato caratterizzato da molteplici ritardi nei pagamenti e inoltre che cinque rate sono rimaste del tutto insolte, come peraltro riconosciuto dalla stessa società ricorrente.

Fa presente di aver inviato vari solleciti di pagamento (datati 05.08.2012, 23.09.2012, 11.11.2012), che tuttavia non hanno avuto alcun esito; nei solleciti sarebbe riportata anche l'espressa informativa, ai sensi dell'art.4 del Codice di deontologia e buona condotta, secondo cui il permanere dello stato di insolvenza avrebbe comportato la segnalazione dei dati nei sistemi di informazione creditizi.

Con lettera raccomandata a/r del 27.05.2013, la resistente comunicava la risoluzione del contratto per inadempimento delle obbligazioni di pagamento, informando la ricorrente dell'avvenuta segnalazione nella centrale dei rischi (C.R.) del credito nella categoria di censimento "a sofferenza".

In data 17.09.2013 la resistente informava la ricorrente dell'avvenuta cessione del credito ad una società di servizi finanziari.

Precisa di aver deciso di invocare la risoluzione del contratto (in prossimità della naturale scadenza) e di aver disposto la segnalazione in C.R. solo dopo attenta valutazione della situazione complessiva della ricorrente, sulla base di riscontri oggettivi.

In particolare, a suo avviso, la posizione della ricorrente "presentava elementi di significativa criticità – come peraltro è stato dichiarato e riconosciuto dalla ricorrente medesima – ed in particolare da rilevanti sconfini, rilevabili non solo in maniera persistente nella categoria dei "rischi a revoca", ma anche nelle categorie dei "rischi autoliquidanti" e dei "rischi a scadenza".

Sostiene, pertanto, la legittimità della segnalazione effettuata, avvenuta nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche clausole contrattuali.

Conclude, domandando il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La società ricorrente contesta la legittimità della segnalazione a "sofferenza" nella Centrale dei rischi, effettuata dalla società finanziaria convenuta, per due ordini di motivi.

Il primo, riguarda il mancato preavviso; il secondo, attiene invece al merito, sostenendosi che non sussistevano i presupposti per la segnalazione stessa. Sotto il primo profilo, si osserva che nel T.U. delle norme bancarie e creditizie (d.lgs, n. 385/1993) è attualmente previsto un obbligo di informativa preventiva nel caso di prima iscrizione di informazioni negative in una banca dati, ma solo con riguardo ai clienti che abbiano la qualifica di consumatore (art.125, comma 3). Un obbligo di informativa, ma non di

preavviso, si rinviene nella Circolare della Banca d'Italia n.139 del 29 aprile 2011, che reca le Istruzioni per gli intermediari creditizi in materia di Centrale dei rischi, essendo previsto (Cap. II, Sez. II, par.1.5) che: "gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza". La stessa disposizione specifica, tuttavia, che: "Tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati 7".

Ciò posto, si osserva che nel caso della ricorrente, in quanto cliente non consumatore, non sussisteva un obbligo di informazione preventiva, ma deve comunque ritenersi sussistente a carico dell'intermediario un dovere di informare la società ricorrente dell'avvenuta segnalazione.

Peraltro, occorre precisare che la mancanza di un'informativa (successiva) non può incidere sulla validità della segnalazione stessa, ma può assumere rilevanza in quanto in indice di un comportamento non conforme ai principi di buona fede e correttezza, comportando possibili riflessi anche sotto il profilo risarcitorio, come, ad esempio, in ipotesi di successivo accertamento dell'illegittimità della segnalazione. Per le considerazioni sopra svolte, la domanda di cancellazione della segnalazione per mancato preavviso (o per l'omessa informativa successiva) non può essere accolta.

Il secondo profilo della contestazione, riguardante la mancanza dei presupposti per la segnalazione a "sofferenza", deve invece ritenersi fondato. Infatti, ai sensi della citata Circolare n.139/1991 (Cap.II, Sez. 2, par. 1.5), è stabilito che «nella categoria di censimento "sofferenze" va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. (Omissis).

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza».

Sul punto, la giurisprudenza si è chiaramente espressa nel senso che l'appostazione a sofferenza «non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza» (così, Cass. 1° aprile 2009, n. 7958).

Tutto ciò premesso, si osserva che, nella fattispecie, l'intermediario non ha dato prova di aver accertato la sussistenza di una situazione di insolvenza riferibile alla società ricorrente, risultando, per espressa ammissione del medesimo intermediario, che la segnalazione sarebbe basata su "elementi di significativa criticità", ma non su una conclamata grave e non transitoria difficoltà economica, equiparabile all'insolvenza. Peraltro, risulta incontestabilmente che la società ricorrente, al momento della segnalazione, aveva estinto gran parte del debito contratto nei confronti dell'intermediario stesso, risultando in ritardo nel pagamento delle ultime cinque rate.

Ma, come osservato, il ritardo nel pagamento non può giustificare, di per sé, la classificazione della posizione a sofferenza, mentre, sotto altro profilo, né d'altra parte la segnalazione a sofferenza può essere utilizzata, del tutto impropriamente, quale strumento di pressione psicologica per indurre il cliente al pagamento (v. in tal senso, Dec. di questo Collegio n. 1344 del 12/3/2013).

Pertanto, la contestata segnalazione a “sofferenza” deve ritenersi illegittima per mancanza di un comprovato stato di insolvenza della società ricorrente e per l'effetto, in accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario si attivi per la sua cancellazione.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima la segnalazione contestata. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE